



DECRETO DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA CONCORSUALE

Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 1 docente di prima fascia - AFAM075 Anatomia artistica e rappresentazioni del corpo. Bando prot. n. 2512 del 4 agosto 2026 - codice inPA ABAPG_4_2026.

LA DIRETTRICE

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la riforma delle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, recante il regolamento sulle procedure e modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, e in particolare gli articoli 8 e 17, comma 9;

VISTI il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la legge 7 agosto 1990, n. 241, e il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il bando prot. n. 2512 del 4 agosto 2026, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 1 docente di prima fascia nel settore artistico-disciplinare AFAM075 - Anatomia artistica e rappresentazioni del corpo;

RICHIAMATO l'articolo 2, comma 4, del bando, che richiede, ai fini dell'ammissione, il possesso di uno dei requisiti specifici ivi indicati;

RICHIAMATO l'articolo 2, comma 10, del bando, ai sensi del quale tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e l'Accademia può disporre in qualsiasi momento l'esclusione per difetto dei requisiti;

RICHIAMATI l'articolo 4, comma 1, del bando, che fissava alle ore 12:00 del 4 settembre 2026 il termine per la presentazione telematica delle domande attraverso il Portale inPA, e l'articolo 6, commi 1 e 2, che prevede l'esclusione dei candidati che presentino la domanda oltre il termine o con modalità diverse da quelle previste e attribuisce alla Direttrice l'adozione del relativo provvedimento motivato;

PRESO ATTO che dagli atti d'ufficio risultano due istanze di partecipazione pervenute oltre il predetto termine e non ricomprese tra le dieci candidature tempestivamente presentate sul Portale inPA;

CONSIDERATO che la tardiva presentazione della domanda attiene al rispetto di un termine espressamente previsto dal bando e non è suscettibile di regolarizzazione mediante soccorso istruttorio;

VISTA la relazione istruttoria aggiornata del Responsabile del procedimento del 6 ottobre 2026 e VISTO il verbale n. 1 della Commissione giudicatrice del 19 ottobre 2026, dai quali risultava ancora da definire la posizione identificata dal codice candidatura inPA CWFFGE8KPX con riferimento al requisito specifico di accesso;

VISTA la comunicazione di ulteriore supplemento istruttorio del 19 ottobre 2026, con la quale il soggetto identificato dal codice inPA CWFFGE8KPX è stato invitato a precisare quale requisito specifico, tra quelli previsti dall'articolo 2, comma 4, del bando, fosse posseduto alla data di scadenza e da quali elementi della candidatura originaria risultasse già dichiarato o oggettivamente desumibile;

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta in data 21 ottobre 2026, acquisita agli atti, con la quale il soggetto interessato, in riscontro alla predetta richiesta, ha espressamente dichiarato di non possedere i requisiti necessari;

ACCERTATO che dall'esame complessivo della domanda inPA e della documentazione presentata entro la scadenza dal soggetto identificato dal codice CWFFGE8KPX non risulta il possesso dell'Abilitazione artistica nazionale per il settore AFAM075, né l'inquadramento a tempo indeterminato nel medesimo settore, né l'inserimento in una graduatoria nazionale vigente, né il superamento di una procedura selettiva pubblica per l'inclusione in una graduatoria d'istituto unitamente al prescritto triennio di insegnamento;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre l'esclusione dalla procedura dei due soggetti individuati negli atti d'ufficio le cui istanze sono pervenute oltre il termine di cui all'art. 4, comma 1, del bando, nonché della candidatura identificata dal codice inPA CWFFGE8KPX per difetto del requisito specifico di ammissione;

DECRETA

Art. 1 - Esclusione dalla procedura

Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, sono esclusi dalla procedura concorsuale indicata in epigrafe:

- i due soggetti individuati negli atti d'ufficio, le cui istanze di partecipazione sono pervenute oltre le ore 12:00 del 4 settembre 2026. I relativi dati identificativi, non riportati nel presente decreto destinato alla pubblicazione, restano conservati agli atti del procedimento;
- CWFFGE8KPX - mancato possesso, alla data di scadenza del bando, di uno dei requisiti specifici di accesso previsti dall'art. 2, comma 4, come accertato all'esito del supplemento istruttorio.

Art. 2 - Effetti del provvedimento

I due soggetti individuati negli atti d'ufficio per tardiva presentazione e il soggetto identificato dal codice inPA CWFFGE8KPX non sono ammessi a sostenere le prove d'esame della procedura. Il presente provvedimento è tempestivamente comunicato alla Commissione giudicatrice ai fini dell'aggiornamento dell'elenco dei candidati ammessi alle prove.

Art. 3 - Pubblicazione e comunicazione

Il presente decreto è pubblicato sul Portale inPA, sul Portale unico del reclutamento AFAM e sul sito istituzionale dell'Accademia. Per la candidatura identificata dal codice inPA CWFFGE8KPX è riportato il solo codice identificativo; per le due posizioni tardive, i dati identificativi non sono riportati nel testo destinato alla pubblicazione e restano conservati agli atti del procedimento. Il provvedimento è altresì comunicato individualmente agli interessati attraverso i recapiti disponibili agli atti. La pubblicazione e la comunicazione hanno valore di notifica secondo quanto previsto dal bando.

Art. 4 - Mezzi di impugnazione

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla pubblicazione o dalla comunicazione individuale, ferma restando ogni ulteriore tutela prevista dall'ordinamento.

Perugia, 22 ottobre 2026

LA DIRETTRICE

Prof.ssa Tiziana D'Acchille

